

## NEWSLETTER N. 5/2021

### NOVITÀ LEGISLATIVE E DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

➤ **Autorità di Regolazione dei Trasporti – Delibera: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021**

In data 27 febbraio 2021 l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), mediante Delibera pubblicata in G.U., ha disposto la misura e la modalità di versamento del contributo dovuto alla stessa per l’anno 2021.

I soggetti tenuti alla contribuzione, nella misura dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera in esame, sono quelle esercenti attività prese in considerazione dall’art. 1, comma 1. Fra queste si segnalano:

- ◇ gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni)
- ◇ gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- ◇ servizi ferroviari, anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie

Nei casi di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c., ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., ciascuno dovrà procedere al versamento di un autonomo contributo calcolato in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall’attività svolta dalla singola società.

In merito invece ai ricavi generati da imprese riunite in un consorzio, il contributo dovrà essere versato da quest’ultimo per le prestazioni di sua competenza.

➤ **ANAC – Delibera: Modifica del regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018.**

Mediante delibera dell’ANAC del 3 febbraio 2021 è stato adottato il nuovo regolamento (in vigore dal 18 marzo 2021), disciplinante i procedimenti in materia di accesso agli atti dell’Autorità, che abroga e sostituisce il precedente regolamento del 31 maggio 2016.

Qui il [link](#) per la consultazione integrale del Regolamento.

➤ **ANAC – Comunicato del Presidente: Presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016**

L’ANAC ha pubblicato il Comunicato del 24 febbraio 2021, con il quale ha fornito indicazioni relativamente ai presupposti di ammissibilità e di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, richiesto per le procedure in caso di “*somma urgenza e di protezione civile*”, ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. È stato chiarito come le stazioni appaltanti possano richiedere il parere solamente nel caso in cui abbiano provveduto all’affidamento di servizi o forniture “*per far fronte a situazioni di somma urgenza*”, non facendo ricorso alle procedure ordinarie. Vanno ricondotte in tali ipotesi anche gli eventi emergenziali di protezione civile previsti dall’art. 2, comma 1, lettera c) della l. n. 225/1992 (ora art. 7 del D.lgs. n. 1/18) nonché le situazioni in cui sussista “*la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili*”.

Qui il [link](#) del Comunicato.

➤ **CONSIP – Il valore delle gare bandite dalle amministrazioni pubbliche sul SDAPA nel 2020 è pari a 5,5 miliardi di euro**

Secondo le analisi della Consip, le gare bandite nel 2020 dalle Amministrazioni pubbliche con il Sistema dinamico di acquisto della PA (Sdapa) sono state 424, per un valore pari a 5,5 miliardi di euro rispetto ai 2,5 miliardi del 2019, segnando un incremento del +117%. I dati confermano la crescente soddisfazione delle Amministrazioni verso tale strumento di negoziazione, il quale consente di negoziare in modalità telematica gare sopra e sottosoglia comunitaria (i c.d. “appalti specifici”), invitando gli operatori economici abilitati (pre-qualificati) da Consip sui 22 bandi merceologici disponibili. L’utilità dello strumento è stata apprezzata soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria, ove ha permesso di mettere a bando circa il 40% degli appalti specifici di tutto l’atto, per un valore pari al 54% del totale.

### **NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI**

➤ **CONS. STATO, SEZ. VI, 5 MARZO 2021, N. 4550 – Ambito di applicabilità dell’art. 9 D.M. n. 1444 del 1968, limiti di distanza tra i fabbricati**

Il Consiglio di Stato ha puntualizzato - in merito all’applicabilità dell’evocato art. 9 D.M. 1444 del 1968 e all’individuazione della nozione di “*nuova costruzione*” - come il mero rinvio all’art. 3, lett. e), del d.P.R. 380 del 2001 non appaia dirimente.

Attraverso un richiamo alla giurisprudenza amministrativa e civile, la sentenza ha evidenziato una tendenziale autonomia della nozione di “*nuova costruzione*” in

ambito civilistico, rimarcando che, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di "costruzione" non può identificarsi con quella di "edificio", ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (v. Cons. Stato, IV, 22 gennaio 2013, n. 354).

➤ **CONS. STATO, SEZ. IV, ORD. 12 MARZO 2021, N. 1275 – Sospensione dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Taranto che dispone l'eliminazione delle criticità impianto ex ILVA**

Il Sindaco di Taranto, con ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020, ha imposto di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità dell'impianto che avevano dato luogo a emissioni pericolose nell'agosto 2019 e nel febbraio 2020, e in caso di omessa eliminazione del rischio di sospendere e fermare gli impianti interessati entro i successivi 30 giorni.

Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare dell'appellante, ritenendo prevalente l'esigenza di evitare il grave e irreparabile danno che sarebbe derivato dalla sospensione dell'attività, cui si sarebbe dovuto procedere entro la scadenza dei termini stabiliti nell'ordinanza stessa. Infatti, non è stato adeguatamente smentito che lo spegnimento della c.d. "area a caldo" in tempi così brevi e senza seguire le necessarie procedure di fermata in sicurezza avrebbe comportato con certezza gravissimi danni all'impianto, tali da determinare di fatto la cessazione definitiva dell'attività, laddove al contrario i rischi per la salute pubblica alla cui prevenzione era indirizzata l'ordinanza impugnata sono connessi alla possibilità del ripetersi di incidenti analoghi a quelli che hanno determinato l'intervento del Sindaco, e quindi a episodi futuri ed eventuali (tenuto conto anche che l'ordinanza risulta essere stata già sospesa per oltre un anno durante il giudizio dinanzi al TAR senza che risultino verificatisi ulteriori episodi significativi di emissioni dello stesso genere).

➤ **TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I, 18 FEBBRAIO 2021, N. 435 – Revisione dei prezzi e giurisdizione del giudice amministrativo**

Il TAR Milano ha chiarito come l'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa abbia assunto una portata ampia e generale, "includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur (Consiglio di Stato sez. III, 25 marzo 2019, n.1937)" e non solo, pertanto, dell'an debeatur. La pronuncia ha specificato come l'istituto della revisione dei prezzi presupponga un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale (dunque, in riferimento all'an), attività che sottende un potere

“*autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione*”. Di conseguenza, il rapporto di equiordinazione con il privato si configura soltanto in riferimento al *quantum* della pretesa.

La pronuncia in esame, sulla base di tali considerazioni, afferma che rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. qualsiasi controversia in tema di revisione prezzi, sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia che investa l'esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo.

➤ **TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV, 24 FEBBRAIO 2021, N. 494 –**  
***Requisiti di partecipazione alla gara per affidamento dei lavori suddivisi in vari livelli***

Nel caso in esame, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della *lex specialis* di gara per violazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, concernente la determinazione del valore dell’appalto, in ragione del fatto che i requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara erano stati commisurati alla base d’asta del solo primo livello di lavori – per il quale era certa l’aggiudicazione al momento dell’indizione della gara – senza tener conto del secondo livello.

Sul punto, il Collegio ha premesso che, *in primis*, non vi è coincidenza tra il valore dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, e il valore dell’appalto cui fa riferimento l’art. 83 del D.lgs. con riferimento ai requisiti di partecipazione e, *in secundis*, il criterio dell’importo totale pagabile di cui all’art. 35 D. Lgs. 50/2016 è previsto ai soli fini della valutazione del rispetto delle soglie comunitarie, ispirato al principio di onnicomprensività.

D’altro canto, con riferimento ai requisiti di partecipazione, il legislatore italiano ha stabilito, invece, che quest’ultimi debbano essere proporzionati all’oggetto dell’appalto, nell’ottica della massima partecipazione alla gara e dell’agevolazione dell’accesso alla procedura selettiva per le imprese di ridotte dimensioni, dovendo rientrare nell’oggetto dell’appalto “*solo le prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate, e come tali concretamente commissionate all’operatore privato*”.

È dunque solo ai corrispettivi (a base d’asta) di tali prestazioni che va rapportata l’individuazione dei requisiti di accesso.

Nel caso di specie, l’oggetto dell’appalto era costituito dai soli lavori del primo livello, che costituivano l’unica prestazione che il Comune “*prevedeva con certezza di affidare*”, per cui i requisiti di partecipazione erano stati correttamente parametrati dalla stazione appaltante alla base d’asta prevista per tale aggiudicazione.

---

In collaborazione con gli Studi Legali  
*Cancrini & Partners – Caporale Carbone Giuffrè e Associati - Leozappa*